

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

59° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	<i>Pag. 2, 5, 7 e passim</i>
CARON, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	6, 8
MANZI (<i>Misto</i>)	7
MASINI <i>sottosegretaria di Stato per la pubblica istruzione</i>	3, 5
PIZZINATO (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	9

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è dei senatori Smuraglia, Pelella e Battafarano:

SMURAGLIA, PELELLA, BATTAFARANO. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nelle strutture scolastiche dislocate su tutto il territorio nazionale studia o lavora, a vario titolo, il 15 per cento circa della popolazione, per un totale di circa 9 milioni di persone;

che alcuni dati diffusi dallo stesso Ministero della pubblica istruzione relativi alle condizioni degli edifici scolastici sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza testimoniano di una situazione che, pur tra gli indubbi progressi rispetto al passato, è ancora distante dai parametri fissati dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

che una ricerca condotta recentemente dall'INAIL ha evidenziato che una percentuale significativa degli incidenti nelle scuole sarebbe correlata alle condizioni di salubrità degli ambienti in cui si svolgono le attività didattiche;

che con l'emanazione – attraverso il decreto ministeriale n. 328 del 1998 – del regolamento attuativo dei decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, si è finalmente creato il presupposto per dare piena applicazione alla normativa, soprattutto sono i seguenti profili:

effettivo riconoscimento ai dirigenti scolastici individuati, dalla normativa prevenzionale, come datori di lavoro di una piena autonomia economica e gestionale;

predisposizione di concreti incentivi alla costituzione degli organismi paritetici previsti dal decreto n. 626 del 1994; piena applicazione dell'accordo intercompartimentale sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

attivazione, su scala nazionale, di percorsi formativi adeguati ed idonei, destinati alle nuove figure introdotte dalla legge (i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione), agli operatori scolastici e agli studenti,

si chiede di sapere:

quali disposizioni si intenda emanare per dare sollecita attuazione alle misure suindicate;

se non si ritenga possibile un'ulteriore accelerazione del processo di ammodernamento degli impianti scolastici e di pieno adeguamento alle disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza, anche in considerazione dell'imminenza della scadenza del 31 dicembre 1999 per la messa a norma di tutti gli edifici scolastici, secondo quanto previsto dalla legge n. 649 del 1997;

se non si ritenga opportuna e possibile la previsione, nell'ambito del documento di programmazione economica e finanziaria o in altri provvedimenti di natura finanziaria, di un piano pluriennale di investimenti destinati:

alla riqualificazione dell'edilizia scolastica, anche attraverso forme di finanziamento agevolato a favore degli enti locali;

alla realizzazione, attraverso programmi vincolanti, di una mappatura dei rischi per tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio nazionale, a carico degli enti locali proprietari degli immobili;

alla realizzazione di programmi di formazione e informazione permanenti, in materia di igiene e sicurezza, eventualmente in convenzione con i Ministeri preposti al controllo e alla vigilanza;

se, infine, non si ritenga opportuno predisporre ed attuare un programma di sicurezza e prevenzione nelle scuole che si fondi - da un lato - sulla piena applicazione della normativa di sicurezza e - dall'altro - sulla diffusione e il consolidamento a tutti i livelli di una vera e propria cultura della prevenzione, con tutti gli strumenti di cui il sistema scolastico dispone.

(3-02910)

MASINI, *sottosegretaria di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si è attivato con il massimo impegno per favorire ogni iniziativa finalizzata alla riqualificazione ed alla sicurezza degli edifici scolastici.

Come rilevato nell'interrogazione, una volta completata con decreto ministeriale 29 settembre 1998 la normativa di settore, è stata emanata la circolare ministeriale n. 29 del 1999 che vuole essere il punto di avvio per una considerazione organica della materia relativa alla sicurezza delle scuole.

In essa è stato sottolineato come il rapporto tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali vada sviluppato nel segno di una migliore integrazione e con ogni spirito collaborativo, considerata la stretta connessione tra ente locale e scuola sia per gli aspetti tecnici che per quelli generali di espressione della comunità locale nel rispetto delle ripartizioni delle competenze stabilite per legge

Con la circolare n. 29 del 1999 sono state fornite puntuali indicazioni sugli adempimenti che fanno capo al dirigente scolastico identificato dal decreto ministeriale n. 292 come datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 626.

È stato previsto inoltre che il dirigente scolastico può far fronte agli oneri riguardanti la stesura del documento di valutazione dei rischi con gli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento amministrativo e didattico, utilizzando a tal fine anche le eventuali economie derivanti dall'applicazione della circolare del Ministero dell'interno 14 gennaio 1999.

Sono stati attivati, inoltre, corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per presidi e direttori didattici e si intendono inoltre promuovere, tramite istituti specializzati, apposite attività di formazione da concordare nelle opportune sedi sindacali, per le figure sensibili e per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione.

Premesso inoltre che ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 23 del 1996 sono già stati assegnati 1.569 miliardi per l'attivazione di opere di edilizia scolastica, con particolare riferimento proprio all'adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici e che altri 385 miliardi relativi al primo anno del secondo triennio di programmazione sono attualmente in fase di distribuzione, si fa presente che l'impegno relativo all'edilizia scolastica sollecitato nell'accordo con le forze sociali del dicembre dello scorso anno ha trovato un'attenzione particolare nel Documento di programmazione economica e finanziaria relativa alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003, che orienta gli interventi del Governo, in tema di offerta integrata di istruzione, formazione, ricerca e trasferimento tecnologico verso cinque macro-obiettivi, uno dei quali è l'infrastrutturazione del sistema, comprensiva della riqualificazione dell'edilizia scolastica pubblica ed universitaria e del completamento del piano di investimenti nelle tecnologie informatiche.

È, inoltre, in fase di elaborazione un piano pluriennale del Governo (cosiddetto *master plan*) per un'offerta integrata di istruzione, formazione, ricerca e trasferimento tecnologico che riprende il quarto obiettivo del Documento di programmazione economico finanziaria, prevedendo un sistema di azioni volte alla riqualificazione dell'edilizia scolastica con particolare attenzione alla scuola per l'infanzia e alle strutture del Mezzogiorno che, nella sua redazione definitiva, definirà la programmazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità in parola.

Si fa presente, inoltre, che per facilitare l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 626 e superare i problemi connessi con i tempi di realizzazione delle opere e con le difficoltà di reperimento delle risorse finanziarie, il disegno di legge concernente

l'autonomia e l'ordinamento degli enti locali, approvato in via definitiva al Senato il 22 luglio (atto Senato n. 1388-B), ha introdotto alcune disposizioni che consentono di dare certezza alla realizzazione dei suddetti interventi.

L'articolo 15 di detto provvedimento legislativo, infatti, prevede che gli interventi previsti dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 542 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 649 del 1996 e modificato dalla legge n. 340 del 1997, articolo 1 comma 5, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.

In caso di mancata effettuazione degli interventi di loro competenza previsti nei singoli piani, detti soggetti o enti rispondono a norma delle disposizioni vigenti.

A tal fine le Regioni possono anche autorizzare l'utilizzo di eventuali economie derivanti dai finanziamenti disposti dalle leggi n. 488 del 1986 e n. 430 del 1991 in materia di edilizia scolastica.

Per gli stessi fini gli adempimenti di cui al decreto ministeriale n. 382 del 1998, di competenza dei dirigenti scolastici, devono essere completati entro il 31 dicembre 2000.

PRESIDENTE. In qualità di interrogante ringrazio la rappresentante del Governo e, preso atto delle sue affermazioni, dichiaro che la mia soddisfazione è solo parziale. Sono soddisfatto per quanto riguarda le dichiarazioni sugli impegni assunti e sulla certezza data circa alcuni adempimenti. Restano invece delle perplessità in relazione al fatto che anche i più recenti provvedimenti si risolvono in un'ulteriore dilazione dei tempi. In pratica, si prevede ancora uno slittamento di qualche anno per adempimenti che sono invece indispensabili e urgenti, con un ritardo che in relazione ad alcuni aspetti arriva fino al 2000 e per altri raggiunge addirittura il 2004.

Per le premesse dell'interrogazione, per la delicatezza del sistema scolastico e per la gravità delle condizioni in cui versa, anche dal punto di vista della sicurezza dell'elevato numero di utenti (studenti e professori), sarebbe auspicabile che si facesse il possibile per anticipare di gran lunga i tempi previsti. Non vorrei, infatti, che accadesse quello che talvolta accade, e cioè che trattandosi di un termine dilazionato si finisca per adagiarsi sul tempo a disposizione con il rischio di trovarsi nuovamente in difficoltà alla scadenza di detto termine.

Pertanto, sollecito il Governo a fare il possibile, indipendentemente dalle date previste per alcuni adempimenti, affinché al più presto le scuole siano rese sicure per tutti coloro che le frequentano a vario titolo.

MASINI, *sottosegretaria di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, accolgo pienamente le sue raccomandazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca altresì lo svolgimento della seguente interrogazione:

MANZI, CAPONI, MARINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che all'inizio di ogni anno l'indennità di mobilità viene ricalcolata sulla base delle tabelle di valutazione Istat per quei lavoratori che saranno posti in mobilità entro l'anno ma non per quelli che vi sono stati collocati nell'anno precedente, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia il caso di intervenire per rimediare a questa ingiustizia.

Considerato inoltre:

che il meccanismo di calcolo esistente oggi contrasta con tutti gli altri previsti per indennità assimilabili (cassa integrazione guadagni straordinaria, cassa integrazione guadagni ordinaria, indennità di disoccupazione varie) e non (pensioni, assegni familiari, indennità di maternità, eccetera) generando di fatto una situazione di disparità;

che ciò crea problemi a quei lavoratori che, collocati in mobilità in seguito al medesimo accordo ma non nella stessa data (ad esempio dicembre 1997 e gennaio 1998), percepiscono indennità di diverso importo;

che di tale materia si è già occupato il tribunale (pretura) di Torino ed altri tribunali, con sentenze a volte favorevoli ai lavoratori ed a volte favorevoli all'INPS; ad esempio la pretura di Torino l'8 aprile 1997 ha emesso questa sentenza sull'indennità di mobilità corrisposta ai lavoratori in forza della legge n. 223 del 1991; «È da considerarsi un ammortizzatore sociale e come tale dovrebbe essere rivalutata annualmente nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dall'indice Istat così come avviene per l'indennità di cassa integrazione. Ne consegue la condanna dell'INPS ad incrementare all'inizio di ogni anno la misura corrisposta a tutti i lavoratori in mobilità, ancorchè la messa in mobilità sia iniziata in precedenza»;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia il caso di non lasciare tale questione al solo intervento della magistratura ma di affrontarla a livello legislativo, evitando così di generare ulteriore confusione con un contenzioso diffuso che ha già raggiunto dimensioni rilevanti.

(3-02745)

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Specificherò come pensiamo possa essere definita la questione sollecitata nell'atto parlamentare con la recentissima legge n. 144 del 1999.

La normativa attualmente in vigore prevede che gli importi dell'indennità di mobilità non variano nell'arco temporale di fruizione della stessa. Ciò in quanto il meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non è più operante a seguito dell'intervenuta abolizione dell'indennità di contingenza.

Si precisa, inoltre, che l'articolo 1, comma 5, della legge n. 451 del 1994 – che ha stabilito, tra l'altro, la rivalutazione, a partire dal 1° gennaio 1995, degli importi massimi del trattamento straordinario di integrazione salariale, fissandola in una misura pari all'80 per cento dell'aumento dell'indice ISTAT derivante dai prezzi al consumo – trova applicazione soltanto nei confronti dei lavoratori licenziati nel corso dell'anno dal quale decorre la rivalutazione monetaria e non anche per gli anni precedenti.

La legge n. 144 del 1999 già citata, all'articolo 45, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali. In particolare, l'articolo predetto prevede, così come auspicato dagli interroganti, l'adeguamento annuale dell'indennità di mobilità, con una decorrenza che dovrebbe essere fissata al 10 giugno 2000, nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

MANZI. Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto, perchè l'impegno c'è ma i lavoratori continuano ad aspettare: addirittura, molti di loro, per cercare di ottenere quello che noi pensiamo sia un loro diritto, ricorrono alla magistratura.

Vorrei fare una sollecitazione affinché la questione venga affrontata al più presto, perchè le sentenze che a Torino in modo particolare sono state emanate danno ragione ai lavoratori, almeno in buona parte.

PRESIDENTE. Segue, infine, la seguente interrogazione:

NIEDDU, PIZZINATO, GRUOSSO, PELELLA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il decreto legislativo n. 468 del 1997 ha apportato la revisione della disciplina delle norme in ordine ai progetti dei lavori socialmente utili;

che in particolare al punto 3 dell'articolo 8 il predetto decreto legislativo n. 468 del 1997 dispone che i lavoratori impegnati nei predetti progetti di lavoro socialmente utili a fronte dell'assegno di lire 800.000 erogato dall'INPS devono essere impegnati per un orario settimanale di 20 ore;

che con la circolare n. 100 del 27 luglio 1998 il Ministro del lavoro ha esplicitato l'applicazione operativa del citato decreto legislativo n. 468 del 1997;

che nell'ambito della regione autonoma della Sardegna ai lavoratori impegnati nei progetti per lavori socialmente utili viene corrisposto un sussidio integrativo di lire 200.000, come disposto dall'articolo 1, punto 2, lettera a), della legge regionale n. 7 del 1997;

che a seguito del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e della circolare del Ministro del lavoro n. 100 del 27 luglio 1998 è derivata una «interpretazione» dei loro contenuti, da parte dell'assessorato al lavoro e alla formazione professionale della regione autonoma della Sardegna,

tale da condizionare l'erogazione del sussidio regionale di cui trattasi ad un prolungamento dell'orario di lavoro oltre le 20 ore settimanali;

che conseguentemente a tale «interpretazione» viene chiesto a posteriori, a fronte dei sussidi percepiti dai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili nella regione Sardegna, di recuperare per il periodo gennaio-dicembre 1998 circa due mesi di lavoro;

che siffatta «interpretazione», che a parere degli interroganti contrasta con le norme del decreto legislativo n. 468 del 1997, determina una situazione quanto meno singolare; infatti, a fronte di un sussidio complessivo di lire 1.000.000 lorde di cui lire 800.000 corrisposte dall'INPS e lire 200.000 dalla regione autonoma della Sardegna, i lavoratori impegnati in progetti per lavori socialmente utili nella regione Sardegna devono garantire un orario mensile medio di circa 100 ore;

che quindi si richiede una prestazione lavorativa pressochè simile a quella dei dipendenti della pubblica amministrazione, ma a differenza di questi ultimi con un compenso inferiore e senza alcuna copertura previdenziale, creando nei fatti una odiosa differenziazione tra lavoratori operanti spesso fianco a fianco nelle stesse pubbliche amministrazioni,

gli interroganti chiedono di sapere quali atti intenda compiere il Ministero in indirizzo per la corretta interpretazione delle norme in materia di lavori socialmente utili, anche per evitare discriminazioni nei trattamenti dei lavoratori ai quali si richiedono - da parte della pubblica amministrazione - identiche prestazioni.

(3-02522)

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'atto parlamentare che discutiamo pone l'attenzione sul trattamento riservato ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, con particolare riferimento alla regione Sardegna, nel caso in cui vengano utilizzati per un orario settimanale eccedente le 20 ore.

Il decreto legislativo n. 468 del 1997, all'articolo 8, prevede che i lavoratori in questione siano impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere e che, nel caso di un impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, agli stessi compete un importo integrativo. È quindi espressamente prevista la possibilità di prolungamento dell'orario con corrispondente attribuzione, da parte dell'ente promotore o gestore dei progetti, di un sussidio mensile integrativo, pari, nel caso di specie, a 200.000 lire. La disposizione innanzi ricordata non costituisce peraltro una innovazione introdotta dal decreto legislativo n. 468, bensì un principio già contenuto nella legislazione precedente in materia.

A fronte di un impegno di 20 ore settimanali, invece, i lavoratori in questione ricevono l'assegno corrisposto dall'INPS pari, a partire dal 10 gennaio del corrente anno, a 850.000 lire mensili, oltre all'assegno per il nucleo familiare eventualmente spettante.

Sotto il profilo previdenziale, altro specifico punto di interesse dei senatori interroganti, si fa presente che per il periodo di utilizzazione nei progetti di lavori socialmente utili, agli interessati viene riconosciuta d'ufficio la contribuzione figurativa valida ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei predetti periodi affinché la contribuzione sia valida anche ai fini della determinazione della misura della pensione.

Si fa presente, altresì, che il criterio di delega in materia di riforma degli incentivi all'occupazione, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera s) della legge n. 144 del 1999, prevede, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità e in lavori socialmente utili, la possibilità della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione.

In conclusione, nel caso di specie non sembrerebbe rinvenirsi alcuna errata interpretazione da parte dell'amministrazione regionale. Ovviamente il percorso derivante dalla legge n. 144 credo che possa ricollocare anche l'utilizzo dei lavoratori nella funzione che veniva prevista dagli interroganti. Viceversa sembra sia da considerare non corretta l'applicazione utilizzata dalla regione Sardegna.

PIZZINATO. Signor Presidente, ringrazio, anche a nome dei colleghi firmatari, il sottosegretario Caron per la risposta che ci ha fornito, nella quale ha riepilogato e illustrato le innovazioni che sono state introdotte con il decreto legislativo n. 468 del 1997 e con la legge n. 144 del 1999, che ha elevato l'indennità per i lavori socialmente utili.

Il punto è - come sottolineava nella risposta il sottosegretario Caron - che la regione Sardegna ha interpretato il decreto legislativo n. 468 del 1997 e le circolari ministeriali in modo non coerente, a parere degli interroganti, in quanto la normativa della regione Sardegna prevede una integrazione, corrisposta dalla regione, a tutti i soggetti impegnati in lavori socialmente utili di 200.000 lire mensili. La fissazione nel decreto legislativo n. 468 del 1997 delle 20 ore come orario minimo di prestazione per beneficiare del sussidio per i lavori socialmente utili, che viene erogato, tramite l'INPS, per conto del Ministero del lavoro, non mette in discussione l'integrazione che, invece, la regione, con propria decisione - con legge regionale - erogava e ad alcuni lavoratori impegnati in lavori socialmente utili continua ad erogare.

In questo senso, ringraziamo il Sottosegretario della risposta, ma non ci convince e quindi siamo parzialmente soddisfatti, perchè resta il problema dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili che continuano a prestare attività superiori alle 20 ore settimanali e che, per decisione unilaterale come interpretazione della Giunta regionale della Sardegna, hanno avuto una diminuzione del compenso rispetto a quanto conseguivano precedentemente. Ci sembra che questo fatto contrasti con il decreto legislativo n. 468; per questo ci permettiamo di sollecitare nuovamente, conoscendone l'impegno, il sottosegretario Caron a verificare con la regione

Sardegna se questa interpretazione data dalla stessa non sia non corrispondente alla volontà nè del Ministero, nè del Governo più complessivamente, nel momento in cui ha adottato il decreto legislativo n. 468 del 1997.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

